

# Miur - Afam

# AFFISSO ALL'ALBO SEDE

IN DATA 17/3/2017 Nº 642

# Prot. n. 572/B01 Catanzaro, 14/03/2017

#### IL PRESIDENTE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 che ha approvato il regolamento sui criteri di autonomia statuaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508:

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 3262 del 5 dicembre 2016 che approva lo Statuto di codesta Accademia;

VISTO il parere espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 08 febbraio 2017;

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione del 09/02/2017.

#### **DECRETA**

L'adozione, da parte dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, del seguente testo regolamentare:

# REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO

#### ART 1

#### Indizione delle elezioni

Le elezioni del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto e dall'art. 6 del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003 e sono indette dal decano dei docenti in epoca compresa tra non più di novanta (90) e non meno di quaranta (40) giorni prima della scadenza del Direttore in carica.

Nel caso di anticipata cessazione la convocazione del corpo elettorale deve avere luogo entro trenta (30) giorni dalla data di cessazione e il vice-Direttore con funzione vicaria esercita le funzioni di Direttore fino alle nuove elezioni.

#### ART 2

#### Elettorato passivo

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R 132 del 2003 e dell'art. 16, commi 7 e 10, dello Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, il Direttore è eletto da tutti i docenti dell'Accademia, tra tutti i docenti di ruolo di I fascia anche di altre Accademie, sulla base di particolari requisiti stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lett. A) della Legge 508/99.

I requisiti richiesti per l'elezione del direttore sono i seguenti:

aver maturato almeno sei (6) anni di anzianità nel ruolo di docente;









- avere maturato documentata esperienza professionale in campo artistico, culturale, scientifico e gestionale nonché avere acquisito documentata esperienza di direzione, anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
- di non aver riportato condanne penali ne sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati.

#### ART. 3

#### Elettorato attivo

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132, e dell'art. 16, comma 8, dello Statuto, l'elettorato attivo è spetta ai docenti di prima e seconda fascia in servizio nell'Accademia con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato su cattedra o posto vacante.

L'elenco di tutti i docenti con diritto di voto verrà redatto e affisso all'albo a cura della Commissione elettorale entro quindici (15) giorni dalla data fissata per le elezioni.

#### ART. 4

# Presentazione delle candidature e propaganda elettorale

I docenti, in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 2, dovranno presentare la propria candidatura al protocollo dell'Accademia almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per le elezioni.

Il possesso dei titoli richiesti per l'eleggibilità dovrà essere adeguatamente documentato nonché attestato dal candidato in un curriculum reso in forma di autocertificazione prodotta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 ed allegata alla proposta di candidatura contenente le linee programmatiche che si intendono perseguire nel corso del mandato.

L'accertamento dei richiesti requisiti e la valutazione dei titoli sarà effettuata entro dieci (10) giorni dalla data fissata per le elezioni dalla Commissione elettorale, di cui al successivo art. 5.

L'elenco dei candidati ammessi, i relativi curricula ed i programmi, saranno successivamente pubblicati all'albo dell'Accademia a cura del Presidente della Commissione elettorale, dove resteranno affissi per la consultazione sino al giorno della chiusura delle operazioni di voto.

Previa autorizzazione i candidati potranno tenere riunioni pubbliche di propaganda elettorale durante l'orario di apertura dei locali dell'Accademia.

#### ART. 5

# Commissione elettorale

Alle operazioni elettorali, comprese quelle di valutazione dei titoli dei candidati, sovrintende la Commissione Elettorale, nominata dal Direttore su designazione del Collegio dei docenti e composta da tre professori, dei quali uno con funzione di Presidente. La Commissione elettorale sceglie tra i suoi componenti un segretario con funzioni di verbalizzazione.

La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- acquisizione dell'elenco degli elettori;
- accertamento dei requisiti di eleggibilità dei candidati;
- ammissibilità delle candidature presentate;
- esame dei ricorsi sulle candidature;









- nomina del Presidente del seggio elettorale e degli scrutatori;
- proclamazione del candidato eletto ed esame eventuali ricorsi.

Non può far parte della Commissione elettorale chi si presenta come candidato.

#### ART. 6

# Seggio elettorale

Il Seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori, scelti tra i docenti non candidati, nominati dalla Commissione elettorale almeno 48 ore precedenti l'inizio delle votazioni.

Il Seggio elettorale:

- distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- garantisce la libertà e segretezza nell'espressione del voto;
- organizza e gestisce le operazioni di scrutinio;
- redige i verbali di voto.

#### ART. 7

#### Modalità di voto

Il voto è personale, diretto e segreto.

A ciascun elettore viene consegnata una scheda elettorale, previo accertamento della identità personale, precedentemente controfirmata dai componenti il seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi disposti in ordine alfabetico.

L'elettore accederà ad una postazione elettorale che consenta la riservatezza nell'espressione del voto ed esprimerà la propria preferenza mediante apposizione di una X sul nominativo del candidato che intende votare.

La scheda, ripiegata, viene inserita nell'apposita urna da un componente del seggio o dallo stesso elettore. Il voto è nullo se la scheda non è quella consegnata dal seggio, se presenta segni di identificazione o se sulla stessa siano espresse più preferenze.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso.

Il seggio elettorale decide immediatamente su eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto sentiti gli elettori che hanno interesse e, se presenti, i candidati.

Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate ed il verbale è sottoscritto dai componenti il seggio elettorale.

# ART. 8

## Metodo di elezione

Le votazioni per l'elezione del Direttore sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Nelle prime due votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.







#### ART. 9

# Modalità di scrutinio, ricorsi e pubblicità

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno elettorale. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al materiale della votazione, al Presidente della Commissione elettorale. Questi, visto il risultato elettorale, procederà a renderlo noto ufficialmente con pubblicazione all'albo dell'Accademia (e trasmissione agli uffici ministeriali competenti).

Trascorsi cinque (5) giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini, in mancanza di eventuali ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione del candidato utilmente eletto (e pertanto il Presidente della Commissione elettorale comunicherà la conferma della proclamazione ai preposti uffici ministeriali per la predisposizione del decreto di nomina del Ministro).

Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è garantito il regolare funzionamento dell'Accademia.

#### **ART. 10**

#### Nomina del Direttore

Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro

#### ART. 11

## Modalità di pubblicità

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e sul sito web istituzionale <u>www.abacatanzaro.it</u> nella sezione "Statuto e Regolamenti".

#### **ART. 12**

# Norme finali

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico, emanato dal Presidente ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione all'Albo.

